

ATTO DI DISCIPLINA DELLA LIBERA PROFESSIONE

Riferimenti normativi

Art. 5 D.P.C.M. 27/3/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 54, comma 1), dei CC.NN.LL. 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area della Dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale

PREMESSA

L'atto aziendale, in conformità con la normativa vigente e le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 27 marzo 2000 e ispirandosi alle linee guida regionali, definisce le modalità organizzative per l'esercizio dell'attività libero professionale, precisandone:

- Le finalità e i principi fondamentali;
- Le forme e le modalità di esercizio;
- Le strutture e gli spazi da utilizzare;
- I Dirigenti potenzialmente interessati ed il personale coinvolto nell'attività di supporto alla libera professione;
- I criteri per la determinazione delle tariffe e per il riparto dei proventi;
- Le modalità di accesso alla prestazione e le procedure per il pagamento delle stesse;
- Le modalità per l'utilizzazione delle strutture (posti letto, ambulatori, sale operatorie) e delle apparecchiature da utilizzare per tali attività;
- Le responsabilità e l'attività di verifica e vigilanza.

Con il presente Atto, adottato quale atto regolamentare in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed agli indirizzi regionali in materia, la AUSL di Bologna, successivamente indicata AUSL, dà applicazione a quanto stabilito all'art. 40 dell'Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 4 del 28.01.05 provvedendo alla regolamentazione dell'istituto della libera professione intramuraria nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione di riferimento, erogando i livelli di assistenza garantiti dal S.S.N. compatibilmente con il migliore utilizzo delle risorse disponibili, (senza oneri ulteriori per il cittadino, fatta salva la partecipazione alla spesa sanitaria, se ed in quanto dovuta)
- b) salvaguardare la libertà di scelta del cittadino, nonché i principi di universalismo, di appropriatezza e di priorità del bisogno sanitario, nell'accesso alle prestazioni offerte dall'AUSL (alla propria cittadinanza di riferimento ed all'utenza richiedente)

- c) assicurare una offerta di prestazioni sanitarie rese in regime libero professionale dal proprio personale, con onere totale o parziale a carico del cittadino richiedente, con tariffe preordinate e rese palesi;
- d) uniformare le modalità di esercizio dell'ALP in ambito aziendale, armonizzando i criteri che ne orientano lo svolgimento, lo sviluppo e la gestione alle recenti riforme del S.S.N.,
- e) determinare criteri, responsabilità e modalità di autorizzazione allo svolgimento dell'ALP dei dirigenti sanitari che hanno optato e confermano il rapporto esclusivo, attraverso l'assegnazione degli spazi ambulatoriali, dei posti letto e di altre condizioni necessarie, ed in modo compatibile con le complessive disponibilità aziendali
- f) fissare modalità e procedure di programmazione e controllo per assicurare una gestione dell'attività libero-professionale conforme alle norme di legge;
- g) stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità di riparto dei proventi tra i professionisti che svolgono l'ALP ed il personale di supporto o che, ad altro titolo, ne rende possibile l'esercizio e l'Azienda a copertura dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme di legge;
- h) indicare i provvedimenti a carico dei professionisti sanitari per la violazione di norme e regolamenti in materia di ALP, fatti salvi eventuali ulteriori diversi provvedimenti sul piano disciplinare o contrattuale.

CAPO I NORME GENERALI

Art.1o 1

OGGETTO

1. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico-veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita in regime ambulatoriale e di ricovero ordinario ovvero diurno (Day Hospital/Day Surgery) in favore e su libera scelta del cittadino e con oneri a carico dello stesso, anche a mezzo di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
2. Le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti sanitari ad integrazione dell'attività istituzionale e/o per acquisire prestazioni aggiuntive richieste a pagamento al fine di ridurre le liste di attesa riscontrabili per l'attività in regime istituzionale, sono assimilate alla libera professione.
3. L'attività libero-professionale intramuraria è aggiuntiva rispetto all'attività istituzionale e deve essere resa fuori dall'orario di lavoro.
4. La presente disciplina per quanto compatibile con la normativa di riferimento di cui alle Convenzioni Naz.li (in riferimento all'ACN 23.03.05 per i rapporti con i professionisti ambulatoriali) e previa formale intesa con le rappresentanze sindacali az.li delle categorie interessate, può essere estesa agli specialisti medici, biologi, psicologi ed altri ambulatoriali operanti presso questa AUSL.

Art.lo 2

PRINCIPI E FINALITA'

1. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria viene garantito ai professionisti nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) non essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda, salvaguardando l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi;
 - b) salvaguardare il primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;
 - c) garantire parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dall'avvalersi del regime istituzionale ovvero di quello libero-professionale, garantendo la medesima qualità ed efficacia di prestazioni ed il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché dalle linee guida e dagli indirizzi regionali;
 - d) garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito Tariffario;
 - e) valorizzare le professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda.

Art.lo 3

FORME DI ESERCIZIO

1. La libera professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:
 - a) attività libero professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
 - b) attività libero professionale a pagamento, svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali caratterizzate dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe senza scelta nominativa del Professionista;
 - c) partecipazione a proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse;
 - d) partecipazione a proventi per attività, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli od associati, aziende od enti, case di cura, assicurazioni, ditte, associazioni sportive, ecc.) all'Azienda, secondo programmi predisposti dalla stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia;
 - e) si considerano, infine, prestazioni erogate in regime libero-professionale anche quelle richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione della attività istituzionale, dall'Azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre tempi di attesa o in caso di gravi carenze di organico. Nel rispetto delle priorità poste dalle esigenze istituzionali, l'Azienda può assegnare ai propri professionisti, singoli o in equipe, con l'obiettivo dell'erogazione di prestazioni in orario aggiuntivo e con adesione volontaria.

2. Nessuna forma di libera professione in senso stretto potrà essere esercitata in strutture private accreditate anche parzialmente con il S.S.N., in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91.
3. L'Azienda potrà soddisfare richieste di dette strutture anche avvalendosi della facoltà di cui alla lettera d) del c.1, del presente art.lo limitatamente alle prestazioni sanitarie la cui autonoma offerta non costituisca vincolo per l'accreditamento della casa di cura, nonché adottando modalità retributive verso il proprio personale che presti attività aggiuntiva agli obblighi contrattuali, diverse da quelle tipiche della Libera Professione.
4. Per il personale della Dirigenza del Ruolo Sanitario, tenuto conto della specifica professionalità, si prevede che l'attività libero professionale possa essere esercitata, oltre che per singoli utenti o assicurazioni o fondi sanitari integrativi riferiti a prestazioni prettamente sanitarie, anche per altra utenza pubblica o privata che può avvalersi di prestazioni correlabili all'esperienza professionale specifica maturata nell'ambito dell'assistenza sanitaria, quali: prevenzione, protezione e qualità (es. funzioni di Esperto Qualificato effettuate da Fisici sanitari, ecc.).

Art.lo 4

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

1. L'attività libero-professionale é effettuata per tutte le tipologie di prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero erogate dall'azienda con le limitazioni determinate al successivo art. 6. Per le attività di prevenzione e di protezione, l'esercizio è soggetto alle limitazioni normative e regolamentari vigenti, riportate allo stesso articolo.
2. Nel rispetto dei fondamentali principi di deontologia professionale, etici e scientifici, l'Azienda, attraverso il Collegio di Direzione, determina i criteri per autorizzare l'erogazione in regime libero-professionale di prestazioni non comprese tra quelle ordinariamente svolte a livello aziendale (prestazioni in deroga), acquisito il parere della Commissione paritetica di Sviluppo dell'ALP.
3. L'Azienda può offrire in regime libero-professionale (individuale/équipe) pacchetti integrati di prestazioni le cui tariffe non possono essere inferiori a quelle previste dal Nomenclatore Tariffario.
4. L'attività libero-professionale (individuale o d'équipe) del personale della Dirigenza medica appartenente a discipline di organizzazione, di prevenzione sanitaria ed ambientale, di medicina legale e di quella del Ruolo Sanitario (biologici, fisici, chimici, psicologi, ecc.), può essere esercitata di norma nell'ambito delle prestazioni professionali normalmente svolte per il S.S.N., purchè non incompatibili con i compiti d'istituto e fatte salve le possibilità di deroga di cui al c. 2 del presente art.lo.

Art.lo 5

RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO-PROFESSIONALE

1. L'attività libero-professionale non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato nelle attività istituzionali omogenee od aventi analoga finalità, né una

disponibilità oraria di offerta delle prestazioni in ALP superiore a quella prevista per le prestazioni istituzionali uguali od aventi le medesime finalità.

2. Il Servizio Informativo aziendale e l'U.O. ALP espletano in modo coordinato verifiche periodiche sull'attività erogata nei due regimi prestazionali informando di eventuali scostamenti dai programmi comunicati dalle direzioni dipartimentali o di altre anomalie rilevate le direzioni delle stesse strutture e gli organismi collegiali competenti.
3. La direzione dipartimentale preposta a ripristinare od a modificare i programmi di attività convenuti con le singole U.O., a fronte di criticità emerse, avrà facoltà di verificare, anche attraverso la conoscenza dei programmi individuali di attività, che tutti i componenti dell'equipe contribuiscano funzionalmente all'erogazione delle prestazioni istituzionali complessive convenute.
4. Nelle strutture le cui attività ordinarie siano forzatamente differenziate da quelle erogabili in ALP dovranno essere previste, in sede di programmazione di budget dipartimentale, correlazioni esplicite ed idonee a verificare il mantenimento di un equo rapporto tra i due regimi prestazionali anche da parte dei sanitari preposti alle stesse strutture. Qualora l'erogazione in ALP attenga a prestazioni non offerte anche da parte dell'AUSL queste saranno valutate per quanto possibile in via analogica con quelle istituzionali della medesima disciplina e/o aventi finalità equivalenti.

Art.10 6

LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

1. Non possono essere erogate in regime di libera professione intramuraria:
 - a) le prestazioni di pronto soccorso,
 - b) i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione,
 - c) i ricoveri erogati per attività di trapianto e di emodialisi,
 - d) le prestazioni che, per altissima specializzazione, elevato rischio e/od elevato costo, debbono essere garantite dal S.S.N.
2. Di conseguenza, rimangono esclusi dal regime di ricovero in libera professione:
 - a) i ricoveri di pazienti in condizioni di urgenza/emergenza,
 - b) i ricoveri di pazienti che richiedono livelli di assistenza intensiva,
 - c) i ricoveri di pazienti che richiedono condizioni di isolamento.
3. Le équipes appartenenti alle suddette Unità Operative possono ricoverare pazienti in regime libero-professionale presso i reparti individuati per i ricoveri a pagamento, qualora tali ricoveri non ricadano in una delle categorie specificate al punto precedente, siano connessi a patologie compatibili con la disciplina specialistica dell'U.O. o per le quali i singoli sanitari componenti dell'equipe hanno avuto specifica "deroga"
4. In particolare per i ricoveri in ONCOLOGIA, RADIOTERAPIA e per quelli chirurgici per patologie oncologiche maligne non è consentita la tenuta di liste d'attesa distinte per ALP ed attività istituzionale, mentre è possibile per l'utente, all'atto del ricovero, scegliere tra i sanitari dell'U.O. quello di fiducia, nei confronti del quale sarà possibile l'adozione del regime ALP.

5. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non sono consentiti:
 - a) l'uso del ricettario standardizzato a lettura ottica (L. 326/03, art. 50) ovvero di ogni altra modulistica utilizzata in regime istituzionale;
 - b) l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'esercizio della libera professione per medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica è regolamentato al successivo art.lo 13

Art.lo 7

VINCOLI PER IL RISPETTO DI ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

1. L'attività libero-professionale, non può essere esercitata in tutte le situazioni nelle quali i componenti dell'équipe od il singolo professionista siano prioritariamente impegnati a garantire l'assolvimento di compiti istituzionali ed in tutte le situazioni di incompatibilità contrattuale;
2. Nello specifico, l'esercizio dell'ALP per tutto il personale coinvolto non è consentito in concomitanza di:
 - a) turni di guardia e pronta disponibilità ordinaria;
 - b) malattia, infortunio,
 - c) astensioni dal servizio per gravidanza e maternità,
 - d) astensioni dal servizio per congedi parentali,
 - e) permessi retribuiti che interessano l'intero arco di durata della giornata (es.: permessi per gravi motivi familiari, ecc),
 - f) ferie;
 - g) congedo per rischio radiologico;
 - h) adesione allo sciopero, per orari coincidenti con quelli di astensione dal lavoro;
 - i) aspettative non retribuite concesse a vario titolo,
 - j) articolazioni flessibili dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto;
 - k) sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari
3. D'intesa tra i responsabili delle strutture preposti alla gestione degli istituti richiamati al c. 2 del presente art.lo e l'U.O. ALP si provvede a verifiche periodiche sul rispetto dei vincoli regolamentari.
4. Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostatiche elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che valuterà, altresì, in relazione all'inadempienza rilevata l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Art.lo 8

DEROGA AL VINCOLO DELL'EFFETTUAZIONE DELL'ALP IN ORARI DISTINTI DALLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1. Fermo restando il vincolo che l'ALP sia svolta di norma al di fuori ed in modo distinto dall'orario di lavoro ordinario, qualora le prestazioni rese in regime libero-professionale non risultino funzionalmente erogabili in specifiche fasce orarie distinte dall'orario di lavoro in quanto eseguite a ciclo continuo (es.: Laboratorio Analisi Cliniche, Anatomia Patologica,

Medicina Nucleare), le U.O. interessate sono autorizzate con le specifiche condizioni sottoriportate a derogare dal vincolo inizialmente richiamato.

2. A fronte della predetta attività il personale della Dirigenza e dell'Area Comparto interessato dovrà rendere comunque un debito orario aggiuntivo calcolato in riferimento alle spettanze corrisposte con modalità definite a livello aziendale previo accordo con le OO.SS..
3. La quantificazione del debito aggiuntivo è a carico dell'Unità Operativa Libera Professione, che provvederà a riscontrarla con le direzioni e gli Uffici dipartimentali competenti contestualmente alla predisposizione del pagamento.
4. L'espletamento dell'orario aggiuntivo rispetto all'orario contrattuale, se non effettuato con continuità in modo programmato, dovrà essere prestato "a recupero" secondo la programmazione dei singoli servizi entro i termini stabiliti dagli accordi sindacali.
5. L'eventuale mancata copertura dell'orario aggiuntivo nei termini di cui sopra comporterà la mancata erogazione o la restituzione delle relative spettanze.

Art.lo 9

STRUTTURE E SPAZI PER LA LIBERA PROFESSIONE

1. L'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale ed in regime di ricovero ordinario e diurno deve essere esercitata nelle fasce orarie e negli spazi individuati dall'Azienda, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal presente atto;
2. Gli elenchi ricognitivi delle predette disponibilità sono predisposti a cura del Dipartimento Igienico Organizzativo per l'Area Ospedaliera e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e di Salute Mentale nonché dei Distretti, per l'area territoriale; gli elenchi stessi, aggiornati ogni anno nelle eventuali variazioni intervenute, devono essere disponibili presso l'U.O. Libera Professione e tutte le strutture eroganti ALP;
3. Salvaguardando la regolarità dell'attività istituzionale, gli spazi da destinare all'attività libero-professionale sono di norma separati e distinti rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale. Le predette disponibilità, nei limiti percentuali fissati dalla vigente normativa, sono garantite all'interno od all'esterno delle strutture aziendali per tutti i sanitari che ne facciano richiesta ed in relazione alle effettive e comprovate esigenze degli stessi.
4. L'utilizzo degli spazi per l'attività libero professionale in regime ambulatoriale viene autorizzato da parte dell'U.O. ALP previo parere vincolante delle Direzioni di Dipartimento Igienico Organizzativo, dei Dipartimenti territoriali e di Distretto, competenti alla gestione logistica delle strutture. Le stesse direzioni devono provvedere anche alla revisione annuale del completo e coerente utilizzo di quanto attribuito, relazionandone l'U.O. ALP per i conseguenti provvedimenti.
5. La predeterminazione dei posti letto dedicati all'ALP in regime di ricovero é compiuta dalla Direzione del Dipartimento Igienico Organizzativo d'intesa con la Direzione del Dipartimento interessato e viene comunicata all'U.O. ALP ed a tutti i componenti delle équipes interessate. Le medesime condizioni devono essere salvaguardate anche in specifiche situazioni di contingentamento extranorma dei p.l., quali quelle dei periodi di maggior utilizzo delle ferie, di sovraccarico di ricoveri ordinari, ecc.

6. In caso di carenza di spazi adeguati per l'esercizio dell'attività in parola, da attestarsi a cura delle Direzioni di Dipartimento Igienico Organizzativo e dei Dipartimenti territoriali e di Distretto, questi possono essere reperiti all'esterno delle strutture aziendali, presso Case di Cura e presidi privati non accreditati, attraverso la stipula di appositi contratti da valere sino al permanere della predetta carenza.
7. I costi per l'acquisizione dei predetti spazi aggiuntivi sono a carico della "gestione separata dell'ALP" in quanto tale acquisizione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda. L'onere a carico dei singoli sanitari è convenuto con gli stessi tenuto conto delle condizioni di espletamento dell'attività offerte in ciascun presidio, nel rispetto degli accordi sindacali aziendali e dell'esigenza del completo recupero di tutti i costi aziendali.
8. Per la medesima motivazione di cui al comma 6 del presente articolo ed esclusivamente nei casi nei quali il richiedente abbia già una attività avviata presso uno studio professionale privato, l'Azienda può autorizzare la proroga di tale utilizzo straordinario e temporaneo nei limiti delle scadenze previste dalle fonti sovraordinate e/o dal modificarsi delle proprie condizioni logistiche, con le modalità specificate al successivo art. 23.
9. In ogni caso ciascun sanitario autorizzato all'esercizio dell'ALP non può disporre di più di una sede erogativa esterna alle strutture aziendali in ambito provinciale e regionale.

Art.lo 10

ATTREZZATURE

1. Per l'esercizio dell'attività libero-professionale i professionisti utilizzano le attrezzature sanitarie disponibili all'interno delle strutture aziendali, delle quali fanno normalmente uso nell'attività ordinaria, avendo presente la priorità che deve essere sempre accordata alle attività istituzionali e nel rispetto delle modalità stabilite in accordo con le Direzioni delle strutture interessate.
2. Il professionista che intende utilizzare attrezzature tecnologiche o dispositivi sanitari non in carico all'Azienda nell'esercizio di attività libero-professionale intramuraria, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione alla U.O. ALP, dichiarando contestualmente le prestazioni che intende erogare, le modalità d'uso e la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza e sulla qualità, oltre al loro buon funzionamento ed ai criteri di manutenzione. La U.O. ALP per il rilascio dell'autorizzazione richiede alla U.O. Tecnologie sanitarie e alla Direzione della struttura interessata i pareri di competenza.

Art.lo 11

TUTELE ASSICURATIVE

1. Il personale autorizzato all'esercizio della attività in regime libero professionale resa all'interno e/o all'esterno delle strutture aziendali, risponde ad ogni effetto delle prestazioni professionali erogate.
2. Ai sensi delle vigenti norme contrattuali, l'Azienda stipula polizze assicurative aziendali per la copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) riguardante i casi di danni materiali arrecati a terzi dai professionisti dipendenti nello svolgimento delle loro attività. Tale copertura si estende anche all'attività resa in regime di L.P. intramoenia purché

erogata nel rispetto delle condizioni di cui al presente atto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave. La responsabilità civile verso terzi nell'ipotesi di colpa grave può essere coperta mediante specifica polizza stipulata dai singoli sanitari o con adesione individuale volontaria degli stessi alla polizza aziendale integrativa avente il medesimo scopo.

3. Le coperture di cui ai p. ti precedenti operano anche se l'attività in argomento è erogata presso strutture esterne appositamente convenzionate, studi privati, ecc. sempre che le predette attività siano state regolarmente autorizzate.
4. Per i sanitari che operano in regime di Libera Professione non è prevista la copertura I.N.A.I.L. contro il rischio infortuni, né è prevista una specifica polizza assicurativa a carico dell'Azienda. I predetti rischi sono tutelabili esclusivamente mediante polizze infortuni individuali attivate a discrezione dai medesimi sanitari.
5. La copertura assicurativa dell'Azienda per responsabilità civile si estende anche al personale dell'Area Comparto che svolge attività di supporto ovvero di collaborazione all'attività libero professionale intramuraria. Tale personale è assicurato anche presso l'I.N.A.I.L..
6. E' esclusa ogni altra garanzia assicurativa con oneri a carico della Azienda.

Art.lo 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DELL'UTENZA

1. Tutti i dati personali inerenti l'esercizio della libera professione formano oggetto di trattamento per le funzioni organizzative, di verifica e di controllo proprie dei diversi Uffici ed organismi aziendali competenti in materia limitatamente a quanto è di stretta competenza degli stessi e nel pieno rispetto della dovuta riservatezza.
2. I predetti dati potranno essere comunicati, per quanto di competenza, agli organismi di verifica e controllo aziendali di cui al presente atto od altri organismi od organi esterni con competenza in materia.
3. Al fine di promuovere la maggiore informazione sulla offerta di attività in libera professione, l'Azienda procede alla diffusione che ritiene più idonea ed opportuna, dei seguenti dati:
 - a) nome e cognome dei professionisti,
 - b) U.O. di appartenenza,
 - c) Disciplina specialistica,
 - d) Prestazioni,
 - e) Tariffe,
 - f) Giorni, luogo ed orari di svolgimento dell'attività.
4. Rientrano nei dati personali soggetti a trattamento interno all'Azienda e sottoposti ai criteri di riservatezza anche le somme percepite a diverso titolo nell'ambito della attività libero professionale.
5. Il Direttore dell'U.O. ALP é responsabile del trattamento dei dati personali presenti nell'U.O. da lui diretta e nomina incaricati di trattamento dei dati personali coloro che, in servizio nell'U.O. ALP compiono operazioni di trattamento dei dati per conto dell'Azienda, in virtù di qualsiasi tipologia di rapporto, ciascuno con riferimento alle funzioni e ai compiti specificamente attribuiti.

6. In relazione ai dati personali di cui al precedente comma 4, l'U.O. Libera Professione, a cadenza mensile, predispone e fornisce anche attraverso supporto informatico a tutti i dirigenti erogatori in modo riservato, ovvero ai responsabili (od ai coordinatori) delle équipes tenuti alla medesima riservatezza verso i singoli collaboratori, una specifica reportistica relativa ai loro compensi dell'attività libero-professionale erogata.
7. Il trattamento dei dati personali degli utenti ALP é assicurato dall'Azienda con le stesse modalità in uso per quelli dei cittadini che fruiscono del S.S.N.
8. A tale scopo, l'Azienda fornisce ai professionisti che erogano libera professione all'interno ed all'esterno delle strutture aziendali la modulistica in uso e cioè:
 - a) modulo "consenso al trattamento dei dati personali",
 - b) modulo "informativa sulla protezione ed i trattamento dei dati personali".
9. Parimenti l'Azienda richiede alle strutture sanitarie con le quali ha in essere un contratto per l'acquisizione di spazi aggiunti per ALP il rispetto della normativa in tema di privacy con le stesse modalità adottate all'interno.

CAPO II IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
--

Art.lo 13

**LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI SANITARI
DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA**

1. I medici, i veterinari e gli altri dirigenti del ruolo sanitario a rapporto esclusivo del Dipartimento di Sanità Pubblica possono essere autorizzati a svolgere – al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale e nel rispetto del medesimo - attività libero-professionale a favore di singoli richiedenti relativamente a prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., sempre che tali attività non siano incompatibili con i compiti istituzionali, né confliggano con la posizione di dipendenza verso la AUSL e concorrano ad aumentare la disponibilità delle prestazioni del Dipartimento. Questa attività può essere svolta all'interno delle strutture aziendali, nonché in via temporanea, presso studi professionali od ambulatori privati non accreditati, secondo quanto previsto dal successivo art. 22 del presente Atto.
2. I predetti sanitari possono essere autorizzati a svolgere in attività libero professionale anche prestazioni erogate ordinariamente, ma non in esclusiva, dalle strutture del dipartimento di S.P., richieste nell'interesse prevalente di singoli utenti e previa verifica periodica che le predette attività non siano concorrenziali, né riducano la capacità erogativa del servizio pubblico. In questo quadro rientrano anche le attività di certificazione di idoneità sanitaria (es.: attività sportiva, rilascio porto d'armi, guida di veicoli, ecc.), così come previsto nei vigenti Accordi Stato-Regioni sui livelli essenziali di assistenza
3. I dirigenti del dipartimento di S.P. possono essere richiesti di svolgere volontariamente, per conto dell'azienda, prestazioni richieste alla stessa da aziende pubbliche o private, erogabili all'interno od all'esterno delle strutture della AUSL, attraverso la stipulazione di specifico

contratto ai sensi dell'art.15 quinquies, c. 2, del D.Lgs 502/92, verificata la insussistenza di elementi di incompatibilità.

4. Il personale medico-veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario del Dipartimento che svolge attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o di controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività libero-professionale per prestazioni rientranti nei compiti d'istituto in favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio soggetto alla vigilanza di giurisdizione del medesimo Dipartimento.
5. L'autorizzazione all'esercizio delle predette attività è disposta sempre da parte del Direttore dell'U.O. Libera Professione, conformemente alle procedure comuni valide per tutte le articolazioni aziendali esplicitate al successivo art.10 22., previa acquisizione del parere della competente Direzione Dipartimentale di cui al comma seguente.
6. I pareri che la Direzione del Dipartimento Salute Pubblica deve esprimere all'U.O. ALP, a fronte di ogni richiesta presentata dai sanitari dipendenti di espletare nuove prestazioni, o di espletarle per un nuovo soggetto richiedente, concernono gli esiti delle verifiche di compatibilità, concorrenzialità, effetti sull'offerta pubblica equivalente, che è competenza della medesima Direzione accertare.
7. Le attività libero professionali dei veterinari, relativamente all'ambito territoriale nel quale espletano compiti istituzionali e di vigilanza, possono essere rese esclusivamente a favore degli animali d'affezione.

Art.10 14

PARTECIPAZIONE AGLI INTROITI AZIENDALI DA PRESTAZIONI PROFESSIONALI EROGABILI DAI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE

1. Le attività che i dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica e della disciplina medico legale possono essere richiesti di erogare, ai sensi di quanto previsto al p. 3 dell'art.10 13 del presente Atto sono le seguenti elencate :
 - a) medico competente ai sensi della legge 626/94 e succ. modifiche e integrazioni;
 - visita medica preventiva
 - visita medica periodica
 - sopralluogo
 - b) esperto qualificato (quale fisico sanitario);
 - c) visita medica con rilascio di relativa certificazione:
 - rilascio/rinnovo patenti di guida – volo da diporto
 - porto d'armi
 - cessione del V dello stipendio
 - d) profilassi vaccinale facoltativa nazionale ed internazionale;
 - e) identificazione macroscopica di funghi con rilascio di certificazione per la vendita (funghi freschi coltivati, funghi freschi non coltivati);

- f) attività di formazione, disciplinate dal presente atto solo in quanto ricomprese nell'ambito di interventi complessivi di prevenzione e tutela ambientale e sanitarie rientranti nelle competenze del Dipartimento di Sanità Pubblica, rivolte esclusivamente ad associazioni di categoria e/o ordini professionali, istituzioni scolastiche e/o universitarie pubbliche e private;
 - g) certificazioni medico legali in genere purché controparte dell'assistito non sia un Ente del S.S.R.;
 - h) consulenze e pareri igienico-sanitari ed edilizi su ambienti di vita e lavoro, limitatamente ad attività non istituzionali e non soggette a vigilanza istituzionale.
2. I sanitari che hanno compiti istituzionali di vigilanza ed ispezione possono esercitare le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 solo al di fuori del territorio sul quale il DSP ha giurisdizione.
 3. Quando le attività di cui al punto precedente diano luogo all'esigenza di approfondimenti diagnostici specialistici non erogabili direttamente dai servizi di questo dipartimento ma la cui organizzazione sia stata affidata agli stessi, dovrà essere richiesta e verificata prioritariamente la disponibilità al medesimo titolo degli altri competenti servizi di questa AUSL.
 4. L'Azienda prevede la predisposizione di apposito Tariffario delle prestazioni erogabili in regime libero-professionale da parte dei Dirigenti del Dipartimento di Sanità Pubblica, da concordare con i professionisti, nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nella gestione della contabilità separata dell'ALP e degli altri criteri stabiliti dal presente atto e validi in modo uniforme.
 5. Quanto alle modalità di ripartizione degli introiti e di segnalazione degli orari aggiuntivi, valgono le stesse indicazioni emanate per tutti i sanitari a rapporto esclusivo.

Art.10 15

PARTECIPAZIONE AGLI INTROITI AZIENDALI DA PRESTAZIONI PROFESSIONALI EROGABILI DAI DIRIGENTI TECNICI E PROFESSIONALI

1. Ai dirigenti tecnici e professionali del Dipartimento, unitamente al personale dell'Area Comparto che opera in qualità di supporto/collaborazione, è consentito partecipare all'erogazione di prestazioni professionali richieste a pagamento da terzi all'Azienda, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure di cui al presente Atto, quali:
 - a) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici (di terra, di protezione scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione);
 - b) verifiche di impianti termici limitatamente al rendimento di combustione (DPR 412/93);
 - c) verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori;
 - d) valutazioni tecniche in ambito di igiene edilizia limitatamente alle attività non istituzionali.
2. Quanto alle modalità di ripartizione degli introiti e di segnalazione degli orari aggiuntivi, valgono le indicazioni date per i restanti professionisti a rapporto esclusivo.

CAPO III IL PERSONALE

Art.lo 16

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE ORDINARIA E DEROGATA

1. Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria é:
 - a) il personale della Dirigenza Sanitaria Medica del Servizio Sanitario Nazionale che non abbia espresso opzione per l'attività libero-professionale extramuraria:
 - b) il personale della Dirigenza del ruolo sanitario (Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi);
 - c) il personale universitario convenzionato equiparato ai fini assistenziali a:
 - Medico dirigente
 - Chimico dirigente
 - Biologo dirigente
 - Fisico dirigente
 - Farmacista dirigente
 - Psicologo dirigente
2. Ai sensi della vigente normativa, i professionisti che intendano modificare l'opzione relativa al rapporto di lavoro devono presentare domanda:
 - a) entro il 30.11 di ogni anno - qualora vogliano passare dal rapporto non-esclusivo a quello esclusivo; la nuova tipologia di rapporto di lavoro decorrerà dall'1.01. dell'anno successivo;
 - b) entro il 30.11 di ogni anno – qualora, al contrario, vogliano passare dal rapporto esclusivo a quello non-esclusivo. Anche in questo caso la nuova tipologia di rapporto di lavoro decorrerà dall'1.01. dell'anno successivo.
3. L'elenco dei dirigenti sanitari autorizzati all'esercizio della libera professione è conservato agli atti dell'U.O. Libera Professione.
4. L'attività libero-professionale è prestata di norma nella disciplina e limitatamente alle prestazioni erogate in regime ordinario dalla U.O. di appartenenza.
5. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte, della disciplina o della U.O. di appartenenza ha scarse possibilità di esercitare l'ALP ordinaria, a specifica richiesta può essere autorizzato, acquisito il parere obbligatorio del vice Direttore Sanitario di ciascuna area e della Commissione Paritetica di cui all'art.lo 36, ad esercitare l'attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza, o di altra per la quale sia in possesso della relativa specializzazione o di un periodo di effettiva attività di almeno 5 (cinque) anni nella disciplina per la quale chiede autorizzazione.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione "in deroga", la cui validità sarà comunque limitata al periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale in corso, il professionista interessato dovrà presentare all'U.O. Libera Professione, a corredo della richiesta, un dettagliato curriculum

professionale e formativo nonché assumere l'impegno all'aggiornamento periodico nella predetta disciplina, il rispetto del quale costituirà condizione vincolante per l'eventuale rinnovo.

Art.10 17

PERSONALE COINVOLTO AD ALTRO TITOLO NELL'ESERCIZIO DELL'ALP

1. Per personale coinvolto ad altro titolo nell'esercizio dell'ALP si intende:
 - a) il personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'erogazione delle prestazioni quale componente di un'équipe o come personale di supporto;
 - b) il personale che, in ragione delle funzioni svolte, della disciplina di appartenenza, o del regime di rapporto adottato non ha la possibilità di esercitare l'attività libero-professionale intramoenia o di supportare la stessa in modo volontario e continuativo;
 - c) il personale dirigente e del comparto che collabora nell'assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.
2. Il personale dirigente di cui al p. 1 lettera a) partecipa volontariamente fuori orario di lavoro all'attività libero-professionale della dirigenza medico-veterinaria e del ruolo sanitario. L'esercizio di tale funzione deve essere compatibile con la programmazione e l'organizzazione quotidiana dell'attività istituzionale. Tale attività si svolge partecipando come componenti all'équipe (chirurgica, ecc.) erogante la prestazione, la quale può essere anche diversa da quella di ordinaria assegnazione. L'individuazione dei collaboratori viene effettuata dai dirigenti delle équipes interessate o, in carenza di specifica organizzazione stabilita dai responsabili gerarchici, a richiesta del primo responsabile della prestazione, salvaguardando comunque il principio di rotazione fra i dirigenti idonei e volontariamente disponibili facenti parte primariamente della medesima Unità Operativa.
3. Per il personale di cui al p. 1, lettera a) di supporto, b) e c) si fa rinvio ai successivi articoli del presente atto.
4. La presente disciplina viene estesa, per quanto compatibile, anche al personale che presta attività di supporto alla libera professione esercitata nelle strutture aziendali dai medici Specialisti Ambulatoriali Interni e dagli altri Professionisti ambulatoriali (es. psicologi).

Art.10 18

PERSONALE DEL COMPARTO DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE

1. Le modalità assistenziali di supporto alle prestazioni in Libera Professione sono di norma le stesse previste in attività istituzionale. Nell'autorizzazione all'espletamento di specifiche prestazioni in ALP si stabilisce per quali delle stesse la presenza della funzione di supporto è vincolante, ed è onere della AUSL garantirla in ogni caso, e per quali non è necessaria.
2. Il diverso contributo nell'attività di supporto prestata dal personale non dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 17, punto 1 A) viene riconosciuto e valorizzato con le modalità di riparto degli introiti di cui alla Tabella di riparto ALP da convenirsi con le OO.SS. delle Aree interessate e costituire adempimento attuativo del presente atto. I compensi relativi a questa funzione saranno previsti solo a fronte dell'effettivo assolvimento della stessa nell'espletamento delle singole prestazioni in ALP. A fronte di qualunque compenso

percepito a questo fine dovrà essere comunque sempre prestato l'orario aggiuntivo previsto, nella misura stabilita dai predetti accordi sindacali.

3. Le predette attività sono organizzate a cura del coordinatore dell'équipe di assistenza con modalità definite in appositi protocolli operativi, assicurando la rotazione del personale idoneo presente. Le presenze del personale preposto in ciascuna Unità Erogante e le eventuali variazioni nelle continuità di presenza dello stesso sono comunicate tempestivamente dai coordinatori infermieristico – tecnici delle UU.OO. di riferimento alle Direzioni Infermieristiche di Dipartimento/Distretto ed all'U.O. ALP che provvede all'erogazione periodica dei compensi previsti per l'espletamento effettivo dell'attività. Il coordinatore dell'equipè di supporto ha diritto al compenso previsto dagli accordi sindacali.
4. Per le attività da svolgere fuori orario di servizio vengono accolte in primo luogo le adesioni volontarie da parte degli operatori facenti parte della stessa struttura organizzativa; in carenza di adesioni volontarie nella stessa struttura sono accolte quelle di operatori della medesima professionalità di altre strutture. La raccolta delle disponibilità volontarie del personale di supporto, manifestate per iscritto, viene curata da coordinatori infermieristico – tecnici delle UU.OO. di riferimento e formalizzate alle Direzioni Infermieristiche di Dipartimento/Distretto e alla U.O. Libera Professione.
5. La presente disciplina, per quanto compatibile, viene estesa anche al personale che presta attività di supporto alla libera professione esercitata nelle strutture aziendali dai medici Specialisti Ambulatoriali Interni e dagli altri Professionisti ambulatoriali (es.: psicologi).

Art.19

PERSONALE CHE COLLABORA PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. Trattasi del personale della dirigenza o del comparto che provvede all'assolvimento di prestazioni complementari a quelle sanitarie necessarie ad assicurare l'esercizio dell'istituto, prestando orari aggiuntivi a quelli contrattuali. Ai sensi della vigente normativa tale personale ha diritto a quote di risultato od incentivanti derivanti dai proventi libero-professionali, ripartiti in proporzione all'impegno profuso e secondo modalità definite in sede di confronto con le OO.SS. delle aree interessate.
2. Viene considerato personale che collabora quello che garantisce funzioni direttamente connesse alla attività libero professionale (prenotazione, reportistica, ecc) e quello che provvede ad attività di tipo organizzativo – amministrativo – informativo – logistico, a diverso titolo complementari alla medesima attività ed alla gestione dell'istituto normativo.
3. La individuazione del personale collaborante (profili professionali ed ambiti di lavoro), ai fini di quanto previsto al c. 1 del presente art.19, deve essere correlata all'effettivo espletamento di attività di collaborazione all'ALP, attraverso un impegno apprezzabile e sistematico, assolto in modo diretto e personale e/o nella direzione di settori operativi preposti alle stesse attività, in relazione a criteri convenuti con le OO.SS. interessate, tra i quali anche la misura di valorizzazione economica dell'orario aggiuntivo vincolante.
4. La presente disciplina viene estesa, per quanto compatibile, anche al personale che presta attività di collaborazione alla libera professione esercitata nelle strutture

aziendali dai medici Specialisti Ambulatoriali Interni e dagli altri Professionisti ambulatoriali (es.: psicologi).

Art.lo 20

DOVERI E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE NON ESERCITANTE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. Il personale dipendente, anche se non autorizzato all'espletamento dell'attività libero-professionale, ovvero a rapporto non esclusivo, é tenuto a prestare la propria collaborazione per garantire ai cittadini che accedono al regime libero-professionale lo stesso standard assistenziale assicurato a coloro che fruiscono del S.S.N.

<h3>CAPO IV AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE</h3>
--

Art.lo 21

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE NELLE STRUTTURE AZIENDALI

1. Per attivare la libera professione ambulatoriale individuale o di équipe ed in costanza di ricovero il dirigente sanitario a rapporto esclusivo deve essere autorizzato dall'Azienda, relativamente a prestazioni che devono essere sempre specificamente esplicitate.
2. A tale scopo il sanitario deve presentare domanda all'U.O. Libera Professione secondo le modalità e gli strumenti che saranno riportati in separate istruzioni operative .
3. L'U.O. Libera Professione provvede al rilascio dell'autorizzazione previa l'acquisizione dei necessari pareri emessi dalle competenti Direzioni dei Dipartimenti/Distretti di appartenenza del professionista da autorizzare.
4. Qualsiasi modifica alle sedi erogative, alle prestazioni offerte, alle tariffe praticate, all'orario complessivo concesso, potrà essere autorizzata a cadenza non inferiore all'anno da precedenti analoghe istanze, previa richiesta di autorizzazione all'U.O. Libera professione. Le modifiche temporanee agli assetti erogativi minori (quali giornate ed orari di espletamento) potranno avere anche maggiori frequenze dovendo comunque essere sempre garantiti i vincoli normativi condizionanti l'istituto, quelli funzionali e di compatibilità delle strutture eroganti e la conoscenza delle variazioni intervenute da parte dell'U.O. ALP.

Art.lo 22

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE ALL'ESTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI (STUDI PROFESSIONALI PRIVATI)

1. Fino alla realizzazione, all'interno dell'Azienda, di strutture e spazi sufficienti ed idonei allo svolgimento delle attività libero-professionali ambulatoriali nel rispetto delle vigenti

normative, possono essere prorogate le autorizzazioni transitorie al personale della dirigenza medico-veterinaria e sanitaria a rapporto esclusivo al mantenimento di studi professionali esterni, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 9.

2. L'attività libero-professionale svolta presso le suddette strutture non deve comportare oneri aggiuntivi per l'Azienda.
3. Anche in questi casi il dirigente interessato deve presentare richiesta all'U.O. Libera Professione secondo le modalità e gli strumenti che saranno riportati in separate istruzioni operative. L'U.O. Libera Professione provvederà al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione dei necessari pareri emessi dalle competenti Direzioni dei Dipartimenti/Distretti di appartenenza del professionista da autorizzare.
4. Per le modifiche autorizzative od erogative si fa integrale rinvio a quanto previsto al precedente art. 21, c. 4.
5. L'autorizzazione concessa si intende revocata d'ufficio qualora nel termine di un anno dalla concessione il richiedente non risulti aver avuto alcun introito dalla attività in oggetto.
6. Nei predetti studi i professionisti devono possedere e conservare le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della propria attività professionale.
7. Tale esercizio straordinario della libera professione viene autorizzato dall'Azienda in un'unica sede nell'ambito del territorio provinciale. Qualora la sede in cui è ubicato lo studio professionale sia fuori dall'ambito territoriale provinciale di appartenenza dell'Azienda, dovrà intervenire specifico accordo con l'Azienda sul cui territorio è situato lo studio.
8. La forma di esercizio straordinario della libera professione di cui al presente articolo può essere autorizzata anche nei casi in cui lo studio sia collocato presso una struttura sanitaria non accreditata (Poliambulatori, ecc.), nel rispetto delle norme sulle incompatibilità.
9. Anche l'attività svolta in questi spazi sostitutivi andrà erogata nel rispetto dell'equilibrio che deve intercorrere tra attività libero-professionale ed attività istituzionale.
10. Le modalità di prenotazioni e registrazione delle prestazioni, di riscossione degli importi corrisposti dagli utenti e di versamento all'Azienda degli stessi, facendo sempre salva la corrispondenza tra attività erogata, beneficiario ed importi incassati e versati all'Azienda, vengono definite in appositi protocolli operativi sottoscritti dai sanitari interessati per quanto concerne l'espletamento di ALP in studi privati. Le predette condizioni sono altresì esplicitate nei contratti stipulati tra la AUSL ed i Gestori di strutture private ospitanti l'espletamento di ALP.
11. Qualora il professionista effettui l'attività libero-professionale presso studi professionali privati, lo stesso è tenuto ad autocertificare all'Azienda il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e qualità delle attrezzature utilizzate e dei locali adetti all'assistenza.

Art. 23

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AI DIRIGENTI SANITARI UNIVERSITARI IN CONVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 9), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le indicazioni del presente Atto (comprese le modalità di riparto degli introiti di cui alla Tabella allegata) relative ai dirigenti sanitari dipendenti valgono anche per i

professori universitari ed i ricercatori che operano presso questa Azienda in virtù di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Bologna esercitando attività assistenziale esclusiva e che vogliono erogare attività assistenziale in regime libero professionale.

2. Per quanto non regolamentato dal presente Atto si fa rinvio agli accordi attuativi Azienda e Università degli Studi di Bologna.

<p style="text-align: center;">CAPO V MODALITA' DI ACCESSO , DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO CONTABILITA' SEPARATA</p>
--

Art.lo 24

MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN ALP

1. E' caratteristica del regime libero professionale la libera scelta del professionista ovvero dell'équipe di fiducia da parte del cittadino. Al momento della prenotazione della prestazione, il cittadino deve essere informato della tariffa della prestazione richiesta.
2. L'Azienda dovrà provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini sulle modalità di accesso e di offerta delle prestazioni rese in regime libero-professionale, anche attraverso le iniziative proposte dalla Commissione Aziendale di promozione e verifica di cui al successivo art. 41.
3. Le modalità di prenotazione devono garantire trasparenza nell'accesso alle prestazioni, nonché il riscontro dei tempi di attesa tra la prenotazione e la effettuazione della prestazione.

Prestazioni in regime ambulatoriale

4. La prenotazione delle prestazioni libero-professionali ambulatoriali all'interno delle strutture aziendali è assicurata dalla rete dei Centri Unificati di Prenotazione dell'Azienda, attraverso l'implementazione di uno specifico programma informatico uniformato, garantendo trasparenza delle agende ALP e distinzione da quelle di prenotazione della attività istituzionale.
5. Anche le prestazioni erogate presso studi privati devono essere prenotate tramite le predette modalità.

Prestazioni in regime di ricovero

6. Le prenotazioni per le prestazioni in costanza di ricovero, sono raccolte utilizzando le stesse procedure informatizzate, di registrazione adottate nei ricoveri ordinari presso ciascuna struttura ospedaliera. Il ricovero è disposto secondo i medesimi criteri utilizzati per i ricoveri ordinari.
7. Le prenotazioni delle predette prestazioni costituiscono registrazioni e liste di attesa distinte da quelle dell'attività istituzionale e sono tenute a cura delle UU.OO. interessate, fatto salvo

per l'attività erogata nell'apposito reparto dedicato presso lo stabilimento dell'Ospedale Maggiore.

8. Per le prestazioni relative e/o correlate a terapie neoplastiche, al fine di garantire pari opportunità di accesso ma riconoscendo al paziente la facoltà di libera scelta del professionista, la lista di attesa è unica. Le modalità ed i percorsi di presa in carico del paziente che ha richiesto il regime libero professionale saranno precisati in appositi protocolli operativi da redigersi unitamente al Dipartimento Igienico Organizzativo.
9. All'atto del ricovero l'utente deve aver sottoscritto il relativo preventivo di spesa, compilato secondo le indicazioni di cui ai protocolli operativi, successivamente modificabile solo per costi del ricovero non determinabili precisamente all'atto dell'ammissione. I costi del ricovero posti a carico diretto dell'utente alla dimissione ospedaliera sono di norma definitivi, tranne nei casi di carenza, nello stesso momento, di elementi indispensabili o dell'espletamento di procedure necessarie per la determinazione complessiva degli stessi costi.
10. Qualora nel corso del ricovero, si verificassero aggravamenti imprevedibili all'ammissione, il ricovero verrà considerato a carico del S.S.N. dal momento del verificarsi dell'emergenza.
11. Le prestazioni pre e post ricovero, o fruite in costanza di ricovero, possono essere poste a carico aggiuntivo del paziente, nei limiti tariffari autorizzati, solo quando sono fruite con modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni e protocolli ordinari regolanti i ricoveri e lo stesso paziente, reso edotto, abbia sottoscritto apposito distinto impegno.

Art.lo 25

COMFORT ALBERGHIERO

1. Per comfort alberghiero ovvero per standard superiore che legittima un costo aggiuntivo a carico dell'utente nei ricoveri in ALP si intende l'utilizzo di una stanza dotata del bagno in camera, dell'uso di TV e telefono, di particolari sistemi di climatizzazione, oppure, anche se sprovvista di tali servizi, sia resa disponibile ad uso esclusivo dell'attività in regime libero professionale e ciò sia difforme da quanto avviene nello stesso reparto in regime ordinario.
2. Apposito regolamento aziendale definisce modalità di riconoscimento del comfort alberghiero e relativo onere a carico del paziente.

Art.lo 26

CONTABILITA' SEPARATA

1. La L. 724/04 prevede l'obbligo della tenuta di una contabilità separata per la rilevazione dei costi connessi allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nonché la evidenziazione dei proventi derivanti dalla stessa attività.
2. La specifica contabilità deve dimostrare l'equilibrio economico finanziario tra costi e ricavi.
3. La rendicontazione annuale dei ricavi, dei costi e del risultato dell'attività libero-professionale costituisce parte integrante della relazione del Direttore Generale da trasmettere a corredo del bilancio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 50/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VI
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
LIBERO PROFESSIONALI

Art.10 27

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ALP

1. I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALP e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, previa contrattazione integrativa decentrata, in conformità alla vigente normativa, agli atti di indirizzo regionali ed a quanto indicato dal presente Atto.
2. Le tariffe delle singole prestazioni vengono determinate nel modo seguente:
 - a) compenso del professionista o dell'équipe dei professionisti chiamati a svolgere la prestazione, comprese le quote a favore del personale degli altri ruoli (dirigenti e non) che partecipa in qualità di supporto, qualora sia presente e le quote costituenti i fondi di collaborazione e di perequazione, calcolati in base al CCNL vigente e agli accordi decentrati;
 - b) tutti gli altri costi di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili, sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione, nonché la quota-parte dei costi generali d'Azienda imputabili alla libera professione;
 - c) imposte, tasse e contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Nello specifico della attività in costanza di ricovero, le tariffe sono definite tenendo conto, oltre a quanto indicato ai punti precedenti:
 - a) dei costi medi per ricovero sostenuti dall'Azienda per il ricovero, al netto della quota percentuale del D.R.G. a carico del Servizio Sanitario Regionale nella misura stabilita dalla Regione;
 - b) dei costi diretti particolari e del materiale protesico utilizzato nel corso dell'intervento/ricovero quando non compreso nella valorizzazione del D.R.G.;
 - c) dell'eventuale tariffa giornaliera per il maggior comfort alberghiero, nella misura determinata dalla Azienda.
4. Nella definizione della tariffa richiesta al paziente si terrà conto di eventuali possibili complicanze comunque prevedibili ovvero correlabili alla patologia che ha originato il ricovero.
5. Le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nonché quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio debbono superare quelle previste dalle vigenti disposizioni normative a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (ticket), ai sensi della Direttiva Regionale 54/2002.
6. Nell'ambito delle tariffe può essere prevista anche la facoltà di prestazioni senza compenso per il sanitario erogante ed eventualmente anche per gli altri sanitari di supporto (rinuncia dell'onorario). Deve essere comunque introitata la quota a favore dell'Azienda e quelle a favore del restante personale di supporto/collaborazione con esclusione di quella relativa al fondo di perequazione.

Art.lo 28

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

1. Nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti ed al fine di garantire la massima trasparenza per il cittadino che richiede prestazioni in regime libero professionale, viene definito un tariffario aziendale delle prestazioni erogabili presso l' Azienda.
2. Il Tariffario, predisposto a cura dell'U.O. Libera Professione con la collaborazione dei professionisti e di altri servizi aziendali competenti, è approvato con atto del Direttore Generale; lo stesso viene sottoposto ad aggiornamento almeno biennale in rapporto alle variazioni tariffarie richieste dai professionisti, all'aggiornamento dei compensi che può essere richiesto dal personale di supporto, alle modifiche di carattere tecnologico e strumentale, ovvero per garantire l'equilibrio economico finanziario.
3. Il Tariffario per le prestazioni libero-professionali è unico per tutte le strutture sanitarie aziendali; esso comprende l'indicazione di tutte le prestazioni, in regime ambulatoriale e di ricovero, erogabili dai sanitari dipendenti espletanti ALP, nonché le tariffe che ciascun sanitario od equipe è stato autorizzato a praticare.

Art.lo 29

COSTITUZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE

PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di ALP e dei CC.NN.LL della dirigenza sanitaria del S.S.N., è costituito un fondo aziendale destinato alla perequazione retributiva dei sanitari appartenenti a discipline ed UU.OO. che non hanno o hanno possibilità limitata di esercizio di attività libero-professionale diretta, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza.
2. Il fondo perequativo è unico per i medici ed i veterinari e gli altri dirigenti del ruolo sanitario, ed è costituito nella misura prevista dagli accordi collettivi nazionali ed aziendali.
3. In sede di accordi sindacali, nel rispetto delle previsioni contrattuali, si definiscono gli aventi diritto, le modalità di ripartizione del fondo, nonché la valorizzazione delle ore aggiuntive che gli interessati dovranno rendere o aver reso all'Azienda a fronte delle quote percepite.

Art.lo 30

COSTITUZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE COLLABORANTE

DELL'AREA COMPARTO

E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA

1. Per compensare il personale dell'Area Comparto e della Dirigenza non-sanitaria che collabora all'esercizio della libera professione, così come individuato al precedente art. 19, si costituiscono specifici fondi su base percentuale rispetto alle tariffe praticate all'utenza, al netto della quota dell'Azienda.
2. In sede di contrattazione aziendale si definiranno gli ammontari delle percentuali destinate alle diverse categorie di cui al comma precedente, i criteri per le finalizzazioni e le ripartizioni fra gli aventi diritto.

3. A fronte dei compensi, il personale dovrà aver reso, o comunque rendere, un debito orario aggiuntivo definito in base ad una valorizzazione oraria anch'essa concordata tra l'Azienda e le OO.SS..

CAPO VII MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

Art.10 31

MODALITA' E STRUMENTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI DELLA LIBERA PROFESSIONE FRA L'AZIENDA ED IL PERSONALE DIPENDENTE

1. La AUSL adotta lo strumento della "Tabella di ripartizione" per individuare le modalità e le percentuali di riparto degli introiti della Libera Professione fra azienda, a recupero dei costi sostenuti, il personale che eroga la prestazione e coloro che collaborano a diverso titolo all'erogazione della prestazione stessa.
2. Tale Tabella ha lo scopo di individuare "gruppi omogenei di prestazioni" determinati dalla diversità delle quote di rimborso spettanti all'Azienda e dalla gradualità dell'impegno diretto del professionista erogatore in rapporto con l'attività svolta dal personale di supporto .
3. I valori percentuali indicati nella tabella dei riparti per le funzioni di supporto e collaborazione costituiscono misure garantite da riconoscere a fronte dell'effettivo espletamento delle stesse attività. Tali valori hanno la stessa validità temporale dei C.C.A. (di norma due anni) ed eventuali modifiche introdotte sono rettificabili nel periodo sperimentale stabilito dallo stesso C.C.A.

Art.10 32

REGIME FISCALE DEI COMPENSI E DEI PROVENTI

1. Ai sensi della normativa vigente, i compensi dell'attività libero-professionale intramuraria percepiti dal personale della dirigenza medico/veterinaria e del ruolo sanitario sono assimilati ai soli fini fiscali ai compensi del rapporto di lavoro dipendente.
2. In particolare, i proventi derivanti dall'attività autorizzata presso studi privati sono fiscalmente assoggettati nella sola misura del 75% del loro ammontare. Quanto precisato non si applica nel caso di libera professione erogata presso spazi sostitutivi acquisiti dall'Azienda attraverso la stipulazione di appositi contratti in applicazione di quanto previsto all'art. 9.
3. I compensi attribuiti al personale dell'Area Comparto e della dirigenza che effettua attività di supporto e/o collaborazione alla libera professione costituiscono reddito da lavoro dipendente, in quanto rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e sono, pertanto, assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
4. L'Azienda procede, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di contabilità separata e di pareggio di bilancio nella gestione dell'ALP, al recupero integrale delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali sostenute.

Art.lo 33

ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Le somme pagate dagli utenti, una volta incassate dall'Azienda, vengono ripartite nelle percentuali individuate nella Tabella di ripartizione di cui all'art. 32.
2. Le quote vengono attribuite ai professionisti interessati normalmente entro il secondo mese successivo a quello dell'incasso.
3. Per quanto riguarda il personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione che opera in funzione di supporto, la remunerazione avviene di norma con le stesse scadenze temporali di cui al punto precedente.
4. I componenti di un'equipe che svolgono attività di supporto alla libera professione percepiscono quote-parte degli introiti di norma uguali per tutti i componenti, a fronte di uguali impegni operativi. A fronte di contributi diversi offerti dai componenti di un'equipe possono essere previste quote differenziate di compenso proporzionali all'attività effettuata da ciascuno; a tale scopo è il coordinatore del gruppo operativo che segnala mensilmente all'U.O. Libera Professione gli effettivi apporti di ogni operatore.
5. Al personale collaborante l'attribuzione delle spettanze viene effettuata con la seguente articolazione temporale:
 - A) con la stessa cadenza del personale erogante nei confronti del personale nominativamente individuato che collabora stabilmente all'ALP di una predeterminata unità erogante od équipe di professionisti;
 - B) con cadenza semestrale/annuale nei confronti del personale (Comparto e Dirigenza) che collabora all'ALP nella dimensione trasversale aziendale o di dipartimento prestando allo scopo orari aggiuntivi predeterminati; ovvero nei confronti del personale del comparto che presta collaborazioni saltuarie, non programmate, in orario ordinario con successivo recupero dell'orario compensativo.

CAPO VIII FUNZIONI AZIENDALI

Art.lo 34

IL DIRETTORE GENERALE ED IL COLLEGIO DI DIREZIONE

1. Il Direttore Generale adotta, avvalendosi del Collegio di Direzione l'Atto aziendale sulla Libera Professione.
2. Lo stesso, avvalendosi dei servizi aziendali preposti, deve informare il Collegio di Direzione sull'andamento dell'attività Libero Professionale, nonché sui relativi costi e sulle interrelazioni esistenti tra l'attività libero professionale e quella istituzionale in relazione alle politiche aziendali in materia di tempi di attesa.
3. Deve tenere altresì informate le Conferenze Sanitarie Territoriali, i Comitati Misti e le Parti Sociali in merito all'andamento dell'attività Libero Professionale sui punti di cui dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art.lo 5 del DPCM 27/03/2000.

4. Il Collegio di Direzione, nel rispetto della L.R. N. 29 del 23.12.04 e per quanto previsto dall'Atto Aziendale formula proposte in materia di libera professione intramuraria con riferimento ai punti di cui dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5 del DPCM 27/03/2000, compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività stessa; in particolare:
 - a) emana criteri in merito all'esercizio della libera professione in discipline equipollenti o diverse da quelle di inquadramento dei singoli richiedenti; all'erogazione di prestazioni diverse da quelle ordinariamente erogate dalla AUSL e dalle singole U.O.; all'esercizio della predetta attività presso strutture aziendali diverse da quella di appartenenza ovvero in più sedi (criteri per le autorizzazioni in deroga);
 - b) approva i criteri di individuazione dei componenti di parte aziendale della Commissione Aziendale di promozione e verifica dell'ALP.

Art. 35

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Sono soggetti alla contrattazione aziendale delle 3 (tre) Aree interessate (Sanitaria non medica, Medico – Veterinaria, Comparto), i criteri generali per la redazione dell'Atto per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo, ed i criteri di attribuzione dei relativi proventi agli erogatori diretti ed agli espletanti le funzioni complementari.

Art. 36

COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE DI PROMOZIONE E VERIFICA DELL'ALP

1. Per quanto espressamente previsto dall'art. 5 lettera h) del DPCM 27 marzo 2000, viene istituita la Commissione Aziendale di Promozione e Verifica dell'attività libero professionale, con le seguenti finalità:
 - a) definire le proprie modalità di organizzazione e di funzionamento. La proposta di autoregolamentazione viene sottoposta all'approvazione del Collegio di Direzione;
 - b) promuovere la conoscenza esterna dell'ALP aziendale e proporre nuove iniziative, diversi assetti organizzativi e/o modalità erogative che possano consentire lo sviluppo dell'attività in connessione a "domande" non soddisfatte;
 - c) esaminare le richieste di autorizzazione di ALP in deroga ed esprimere pareri all'organismo aziendale preposto al provvedimento autorizzatorio;
 - d) svolgere attività di verifica sull'applicazione del regolamento aziendale e proporre al Collegio di Direzione modifiche ed integrazioni dello stesso a fronte di nuove esigenze emerse;
 - e) monitorare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale, avvalendosi del supporto dell'U.O. ALP e dei servizi aziendali preposti alla raccolta delle informazioni prestazionali e contabili, verificando il rispetto di programmi e di quanto negoziato in budget; segnalare alla Direzione Generale ed al Collegio di

Direzione anomalie o scostamenti rilevati con la possibilità di proporre i provvedimenti correttivi opportuni;

- f) proporre al Collegio di Direzione le procedure di accertamento delle responsabilità disciplinari ed i criteri per l'assegnazione delle sanzioni nell'espletamento di questa specifica attività.
2. La Commissione è insediata dal Direttore Sanitario o da suo delegato e, nella seduta di insediamento, provvede a nominare il Coordinatore tra i componenti di parte aziendale, referente per l'Azienda.
3. La Commissione è unica aziendale per la Dirigenza medica, veterinaria, dipendente e convenzionata, ed STPA, ed è composta da sedici (16) membri, di cui otto (8) designati dall'Azienda (fra i quali il Direttore dell'U.O. ALP); cinque (5) designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medico-veterinaria dipendente; uno (1) dalle rappresentanze della dirigenza sanitaria convenzionata; due (2) designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza STPA. Le funzioni di Segreteria sono affidate alla U.O. ALP.
4. E' compito della Commissione comunicare i risultati della propria attività al Direttore Generale e al Collegio di Direzione.

Art.lo 37

UNITA' OPERATIVA AZIENDALE PREPOSTA ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. Per quanto previsto dall'Atto Aziendale e dal conseguente Regolamento Organizzativo Aziendale, nell'ambito dell'area delle Politiche delle Risorse Umane, è istituita la Unità Operativa Libera Professione che concorre alla definizione degli indirizzi aziendali in materia di libera professione, supporta gli organi aziendali collegiali e singoli che hanno competenza in materia e provvede alla gestione delle procedure amministrative relative alla libera professione per l'intero ambito aziendale.
2. In particolare l'U.O. Libera Professione deve:
 - a) Elaborare proposte di indirizzo in materia, predisporre regolamenti di organizzazione, protocolli procedurali nel rispetto della mission e degli assetti aziendali e promuovere l'uniformità aziendale nella attuazione delle norme e regolamenti in materia;
 - b) Collaborare con i diversi livelli di Direzione delle strutture aziendali nelle azioni di organizzazione, programmazione e controllo dell'attività libero professionale;
 - c) Supportare i professionisti interessati allo svolgimento dell'ALP per promuoverne un'organizzazione ed uno sviluppo coerenti con le strategie aziendali, nel rispetto delle norme di settore;
 - d) promuovere, nel rispetto delle indicazioni della commissione di promozione e verifica di cui al precedente art.lo 37, l'esercizio della libera professione nel pieno rispetto delle esigenze del cittadino e del principio di libera scelta;

- e) razionalizzare, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, gli strumenti operativi idonei ad organizzare e gestire l'attività in parola perseguendo risultati di efficacia, qualità ed efficienza.
3. Il direttore dell'U.O. ALP esercita le funzioni gestionali ed adotta i provvedimenti amministrativi specificamente allo stesso delegati od attribuiti con deliberazione del Direttore Generale.
4. Il Direttore dell'U.O. ALP assolve le funzioni di promozione, coordinamento e verifica dell'espletamento delle procedure di controllo della corretta attuazione delle norme regolamentari.
5. In collaborazione con il Servizio aziendale Flussi Informativi la funzione cura la predisposizione di una reportistica periodica sull'andamento dell'attività, da portare alla conoscenza del Collegio di Direzione e della Commissione di cui al precedente art. 37.

Art.10 38

FUNZIONI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ALP E DELLA ATTIVITA' ASSIMILATA

1. E' compito delle Direzioni Dipartimentali di afferenza della dirigenza autorizzata allo svolgimento della libera professione organizzare e programmare per quanto necessario anche le prestazioni erogabili in ALP, nel rispetto della normativa e degli indirizzi aziendali.
2. È altresì compito delle direzioni dipartimentali dell'area amministrativa, assistenziale e tecnica provvedere ad organizzare le funzioni di supporto e collaborazione all'ALP e mantenere aggiornati gli elenchi del personale espletante le medesime funzioni risultanti presso l'U.O. ALP che è preposta alle periodiche erogazioni dei relativi compensi.
3. Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo degli orari di lavoro contrattuali, le competenti Direzioni Dipartimentali/Distrettuali di afferenza della dirigenza autorizzata allo svolgimento della libera professione e del relativo personale di supporto/collaborazione, avvalendosi dei propri uffici, controllano che lo svolgimento dell'ALP avvenga in orari distinti e separati da quelli contrattuali verificando il rispetto delle prescritte autorizzazioni e dei protocolli operativi. L'esito dei predetti controlli deve essere trasmesso all'U.O. Libera Professione e all'U.O. Amministrazione del personale per i seguiti di competenza.
4. E' parimenti a carico delle predette Direzioni la programmazione ed il controllo degli orari riferiti alla SIMIL-ALP della Dirigenza e del Comparto, in particolare nei confronti di coloro che effettuano anche attività Libero Professionale.
5. L'U.O. ALP, all'atto dell'emissione, trasmette alle suddette Direzioni copia delle autorizzazioni all'esercizio della libera professione e delle loro eventuali variazioni relative alla dirigenza sanitaria appartenente alla struttura.
6. La medesima U.O. ALP provvede a trasmettere alle Direzioni interessate la quantificazione degli orari da rendere all'Azienda da parte del personale della dirigenza e del comparto di ciascun dipartimento espletante ALP con modalità non distinte dall'attività ordinaria, a fronte delle quote periodicamente attribuite allo stesso personale dalla ripartizione dei proventi.

Art.lo 39

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

1. L'U.O. Flussi Informativi assicura la raccolta delle informazioni utili al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni e dei programmi aziendali relativi ai volumi di attività, con particolare attenzione:
 - a) al monitoraggio dei tempi di attesa dell'attività istituzionale;
 - b) ai volumi di attività erogata in regime istituzionale e di ALP ed alle relative variazioni verificatesi in ciascuno dei due regimi;
 - c) cura la trasmissione periodica dei flussi interni ed esterni agli organismi interessati.

Art.lo 40

IL SERVIZIO ISPETTIVO PROVINCIALE

1. Il Servizio Ispettivo unico su base provinciale per volontà delle Aziende associate, nell'ambito delle proprie competenze, esercita funzioni di controllo sull'osservanza della normativa in vigore in materia di incompatibilità e libera professione intramoenia da parte del personale dipendente.

CAPO IX SANZIONI E NORME FINALI
--

Art.lo 41

SANZIONI

1. La violazione di norme regolanti la Libera Professione, la inosservanza della presente disciplina da parte del personale dipendente, comporta l'intervento dei competenti organismi Aziendali, con possibilità di modificare o sospendere temporaneamente l'esercizio della libero-professione al personale inadempiente, sulla base delle inosservanze rilevate.
2. In particolare, le sanzioni, commisurate alla gravità delle infrazioni, all'eventuale recidività delle stesse, fatte salve le garanzie di contraddittorio previste dall'art. 3 del CCNL. 08.06.2000, sono comminate dal Direttore Generale o suo delegato e possono consistere in:
 - a) richiamo scritto;
 - b) decurtazione di proventi da ALP con acquisizione degli stessi negli introiti aziendali a compensazione di maggiori costi o mancati introiti subiti dalla AUSL per incuria di erogatori di ALP;
 - c) riduzione temporanea dell'attività libero-professionale;
 - d) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a dodici (12) mesi.
3. Le procedure di accertamento delle responsabilità disciplinari ed i criteri per l'assegnazione delle sanzioni dovranno essere predisposti a cura della Commissione Promozione e Verifica dell'ALP ed approvati dal Collegio di Direzione.

4. La violazione degli obblighi connessi alla esclusività del rapporto di lavoro, alla insorgenza di conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi percepiti per l'attività prestata in modo non conforme alla norma, e al presente Atto.

Art.10 42

NORMA FINALE

1. All'entrata in vigore del presente atto cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari del medesimo istituto adottate in precedenza per le stesse finalità dalle AUSL successivamente confluite in quella di Bologna.